



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E.P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Prot. n. 4583

Fondo, 30 giugno 2016

**OGGETTO BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO". CUP D67B16000040007. CODICE CIG 67183383E7.
IMPORTO COMPLESSIVO DI APPALTO: EURO 3.082.447,10
CONGIUNTAMENTE AL TRAFERIMENTO IN PROPRIETA' IN P.T. 1125 C.C. FONDO DELLA P.ED. 508 C.C. FONDO "EX STELLA MONTIS" A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO.**

DATA DI PUBBLICAZIONE PER ESTRATTO il giorno 30 giugno 2016

SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: MERCOLEDI' 31 AGOSTO 2016: ORE 12:00

Si precisa che la presente procedura è soggetta alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3.2. della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (AVCPASS), pertanto l'impresa dovrà presentare il documento PASSOE, come riportato nel punto n. 7.1 bis del presente bando.

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 89 di data 29 giugno 2016, il Comune di Fondo 38013 Fondo (TN) tel. 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it intende appaltare, a mezzo di procedura aperta i lavori indicati nel successivo capoverso 1) con sostituzione delle somme costituenti il corrispettivo con trasferimento degli immobili di cui al successivo paragrafo 2) ai sensi dell'articolo 30.1 della L.P. 10 settembre 2003, n. 26 e del relativo regolamento approvato con DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.


1) DESCRIZIONE DELL'OPERA DA REALIZZARE:

Gli interventi riguardano la realizzazione del Nuovo Centro Distrettuale per i Vigili del Fuoco del Comune di Fondo ed Unione Distrettuale di Fondo.

L'area individuata si trova all'ingresso dell'abitato di Fondo, provenendo da Sarnonico e percorrendo la SS. 238 verso Merano, in corrispondenza del bivio della via Depero che porta alla zona residenziale. In specifico l'area proposta comprende una quota parte dell'attuale area in proprietà ed in uso alla Trentino Trasporti limitata a valle dalla Via Depero ed a monte dalla SP.35 ed un lotto di terreno inedificato compreso tra la Via Depero e la SS. 238, la p.f. 419/2 di proprietà di un privato.

I PRG del Comune di Fondo destina tale area ad "Area per attrezzature e servizi pubblici". Come si evince dalla planimetria dello stato attuale allegata, per realizzare l'intervento previsto dall'Amministrazione comunale di Fondo, sono necessarie alcune operazioni di riordino dell'area per sfruttarne appieno le potenzialità.

Il progetto prevede la realizzazione del nuovo centro addossato alla vecchia stazione, edificio con quattro piani di cui tre fuori terra, realizzato nei primi del '900 e posto al limite nord del lotto. L'intervento



Comune di Fondo

Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E.P.IVA 00266900224

Bando di gara

LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

prevede il futuro recupero di questo edificio, con la demolizione del solo corpo ad un livello con tetto piano sul lato sud e la realizzazione del nuovo volume. Questo edificio destinato a caserma dei VVF e dell'Unione Distrettuale si svilupperà a sud della vecchia stazione, principalmente su due livelli seminterrati, che offriranno un ampio parcheggio in copertura con l'accesso a monte, dalla SP. 35. I due livelli risulteranno completamente fuori terra giungendo dall'accesso a valle dalla SS. 238. Questo nuovo volume si fonde planimetricamente col sedime della p.ed. 336 della vecchia stazione, mentre a livello distributivo/funzionale e architettonico l'accostamento dei due corpi è gestito con il nuovo volume che ospita il vano scale e ascensore; esso emerge ai livelli terra e primo e funge da cerniera tra edificio vecchio e nuovo. Queste soluzioni indicati negli elaborati non sono oggetto della prima fase di intervento, ma indicano la fattibilità dei futuri completamenti.

E' prevista anche la demolizione della p.ed. 411 a nord dell'edificio storico della vecchia stazione.

Come anticipato nelle premesse l'intervento non prevede modifiche all'attuale rimessa di Trentino Trasporti e alla palazzina novecentesca posta al limite sud dell'area.

L'area d'intervento risulta di mq 5.619,00 di cui mq 971,00 di proprietà del Comune di Fondo e/o in fase di acquisizione da parte del Comune stesso dalla Trentino Trasporti e dalla e da soggetti privati. Il progetto, sistemata la viabilità di via Depero, divide in due parti l'area interessata realizzando due lotti, quello di intervento e quello a sud occupato dall'autorimessa di Trentino Trasporti, con la viabilità distributiva addossata al confine est a monte dell'area.

Il progetto definitivo destina al piano -2, cioè a livello della S.S. 238, l'area della rimessa per il corpo dei VVF. di Fondo e dell'Unione Distrettuale, con un ampio piazzale per le manovre, gli spogliatoi per i VVF. e gli allievi dei VVF., i magazzini per i VVF. di Fondo ed Unione Distrettuale, le zone di lavaggio mezzi ed attrezzature comune e la zona officina anch'essa comune per VVF. e U.D..

A questo livello sono previste le partenze dei mezzi di soccorso-intervento con accesso protetto sulla SS 238. Sempre a piano P-2 antistante l'autorimessa, è previsto un ampio piazzale per le esercitazioni attestato al castello di manovra.

A piano -1 troviamo la zona destinata all'Unione Distrettuale con relativi uffici, archivio, sala incontri e locali dormitorio, ufficio e magazzino dei VVF., la sala radio dei VVF. e Unione Distrettuale con gli spazi per la gestione delle emergenze. A piano -1 sono previsti inoltre locali tecnici, la zona per gli autoprotettori ed i magazzini ancora per i VVF. e Unione Distrettuale.

A piano 0, quota del piazzale attuale, è previsto l'arrivo dei Vigili in caso di evento (emergenza) con l'ampio parcheggio realizzato in copertura del corpo di fabbrica principale. Si trova a questo livello la zona dedicata ai VVF. con gli spazi ricreativi e l'ufficio, sfruttando anche i locali della palazzina storica della vecchia stazione. La distribuzione verticale per l'edificio esistente in futuro sarà risolta con la realizzazione di un nuovo volume che si innesta sulla facciata est tra le due testate principali, nel quale è inserito il vano scale e l'accesso indipendente del piano terra.

La palazzina della vecchia stazione in questa fase di intervento non sarà oggetto di lavori di ristrutturazione, se non per quelle opere necessarie alla sua mera conservazione e stabilità strutturale. Questi volumi con indicate, nel progetto attuale, le possibilità di riqualificazione, rimarranno a disposizione per la realizzazione di locali da destinare al futuro, eventuale Centro di Protezione Civile, con la possibilità di realizzare anche un alloggio per un eventuale custode.

Sullo spigolo nord-ovest del futuro fabbricato dal piano -2 sulla SS. 238 fino al livello del +1 è prevista la torre di manovra con il cavedio per l'asciugatura delle manichette.

Trattandosi di una struttura prevalentemente intonacata, essa sarà realizzata in calce armato, fatto eccezione per il volume distributivo emergente sopra il livello 0, previsto con strutture realizzate in legno e vetro, con la tecnologia della prefabbricazione leggera cercando di ottimizzare il contenimento energetico e i requisiti di sostenibilità ambientale.

Le facciate verso ovest, dei locali per i servizi a piano -1, così come i corpi emergenti a piano 0, sono previste con pareti a struttura lignea, completate con facciate ventilate finite con pannelli in hpl tipo Trespa finitura colore rosso, mentre le pareti, sul fronte ovest, per il tamponamento sopra la zona dell'autorimessa, saranno finite con doghe di larice orizzontali.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 - 38013 FONDO TN
0463831102 - 0463/830314 - E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Energeticamente la struttura sarà servita dal sistema di teleriscaldamento a biomassa già esistente nel comune di Fondo, cercando comunque di prevedere un sistema di impianti meccanici ed elettrici che miri al contenimento dei consumi.

2) DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI DI OGGETTO DI TRASFERIMENTO:

Gli immobili da alienare sono descritti nella Perizia di Stima contenuta negli elaborati di progetto a disposizione dei concorrenti e consistono nella cessione della p.ed. 508 in P.T. 1125 C.C. Fondo immobile censito al Catasto Fabbricati di Fondo – Subalterno 3, Foglio 21, Categoria B/1, Rendita Euro 4.034,57 consistenza mc. 3.255 mc superficie mq. 726 mq.

L'immobile ricade in zona identificata B2 – Zone edificate di completamento (art. 56 delle Norme di Attuazione):

1. Le zone edificate di completamento sono quelle, a destinazione prevalentemente residenziale e parzialmente edificate, nelle quali sono presenti le reti infrastrutturali e nelle quali è ammessa l'edificazione.

2. In tali zone il P.R.G. si attua per intervento diretto e nel rispetto dei seguenti indici:

- lotto minimo mq 600 - altezza massima (H) m 10,50
- indice di fabbricabilità fondiaria (If) mc/mq 1,7
- distanza minima dai confini del lotto m 5,0

3. Sono consentiti per una sola volta, nelle zone B2, al fine dell'adeguamento tecnologico dell'edificio ovvero per una sua migliore utilizzazione degli edifici esistenti alla data di prima adozione del PRG. e che hanno saturato interamente l'indice di edificazione del lotto, i seguenti lavori:

a) gli ampliamenti volumetrici strettamente necessari ad accogliere gli impianti tecnici mancanti o da adeguare;
b) le sopraelevazioni delle murature perimetrali per un'altezza massima di metri 0,50, al fine di rendere abitabili i sottotetti esistenti. Ove non presenti parti finestrate, la sopraelevazione avviene nel solo rispetto delle distanze minime tra gli edifici previste dal codice civile. Qualora le pareti siano finestrate e tali aperture non siano di servizi igienici, la distanza tra le stesse non deve essere inferiore a metri 10. In alternativa alla sopraelevazione è possibile utilizzare il pari volume in ampliamento nel rispetto delle distanze dai confini e dalle strade e dagli edifici la quale non deve essere inferiore a ml. 10.
Le sopraelevazioni devono comunque rimanere all'interno delle altezze previste dal precedente comma 2.

4. L'ampliamento degli edifici esistenti non è subordinato all'esistenza del lotto minimo previsto dal presente comma.

5. È ammessa la costruzione di nuovi manufatti accessori esclusivamente ad uso legnaia negli spazi scoperti di pertinenza degli edifici qualora sia impossibile disporre le funzioni accessorie nei piani terreni degli edifici principali e solo per un volume massimo di mc 40 secondo le tipologie obbligatorie in allegato n. 4.

Il volume di tali manufatti non viene computato ai fini dell'applicazione degli indici di cui al

comma 2. Tali manufatti devono comunque rispettare la distanza dai confini e dalle costruzioni conformi a quelle previste dal codice civile.

Il complesso edilizio originario con destinazione di casa rurale risulta eretto in virtù alla licenza edilizia di data 27.09.1961, con licenza edilizia n° 34 di data 06.05.1968 ha subito un consistente ampliamento con trasformazione in ristorante/pensione nell'anno 1968;

Negli anni ottanta il Comune ha adibito la struttura a casa albergo per anziani, chiusa nell'anno 1998, in seguito alla realizzazione della nuova casa di riposo.

Nell'anno 1991 al piano terra venivano realizzate alcune stanze e blocco servizi per adeguare la struttura dal punto di vista igienico-sanitario ed in materia di superamento delle barriere architettoniche; Nell'anno 1996 è stato realizzato un modesto ampliamento sul lato Sud per l'inserimento di un impianto ascensore e realizzazione di alcune stanze.

Attualmente l'edificio è adibito al piano terra come sede del Circolo Anziani di Fondo, mentre il primo piano e sottotetto sono da tempo inutilizzati.

La tipologia costruttiva è costituita da murature perimetrali portanti in laterizio dello spessore di cm. 40, solai in latero/cemento, tetto in legno nell'orditura primaria e secondaria e manto di copertura in tegole in cotto tipo marsigliesi. Sulle facciate al primo piano e sulla facciata Nord al piano sottotetto sono presenti alcuni balconi con soletta in c.a e parapetto in ferro

L'aspetto architettonico esterno è caratterizzato da una forma regolare, con tetto a due falde e la presenza di diversi lucernari. I serramenti esterni sono in legno verniciati colore bianco con persiane in legno del tipo cieco al piano terra e con griglie mobili al primo piano e sottotetto.

L'edificio si sviluppa su quattro piani:



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
 0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
 pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E.P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Piano seminterrato costituito da un vano adibito a deposito di altezza utile interna di ml. 1,95 della superficie netta di ca. mq. 62,00, accessibile dal cortile esterno attraverso una apertura di larghezza ml. con serramento in legno e locale caldaia di superficie mq. 14,50 ed altezza utile di ml. 2,50. Locale deposito, esterno al sedime dell'edificio, sul lato est, a forma trapezoidale di superficie netta di ca. mq. 30,00

Piano terra: costituito da un'ampia sala (ex ristorante) nella zona sud con pavimento in piastrelle, atrio d'ingresso con scala di accesso ai piani superiori nella parte centrale, cucina nella zona nord-est e n° 3 stanze con servizi e blocco servizi per portatori di handicap nella zona nord-ovest. Le tramezzature sono in laterizio con pareti e soffitti intonacati.

Primo piano: corridoio centrale con pavimento in piastrelle di graniglia, stanze da letto su entrambi i lati, dotate di servizio igienico di piccole dimensioni non conformi alle normative vigenti ed altri vani accessori (servizi comuni, ripostiglio).

Sottotetto: corridoio centrale con pavimento in piastrelle di forma e colori diversi, stanze da letto su entrambi i lati, dotate di servizio igienico di piccole dimensioni; le altezze dei locali non sono conformi alla normativa vigente in materia di altezza minima ponderale prevista dalle Norme di Attuazione del PRG.

L'impianto di riscaldamento è del tipo centralizzato, con corpi riscaldanti lamellari in acciaio. Attualmente l'edificio è collegato all'impianto di teleriscaldamento.

L'andito della superficie totale di 950 mq. è disposto su due quote diverse, collegate tra loro attraverso un'ampia scala sul lato ovest ed è accessibile da due comode aperture carrabili munite di cancelli in ferro.

Il piazzale superiore è in parte a fondo naturale (ghiaioso) ed in parte in cubetti di porfido, mentre quello inferiore presenta fondo a prato.

Tutta l'area è delimitata da recinzione, costituita da basamento in cls. di altezza ca. 70 cm. e sovrastante rete metallica di altezza 100 cm.

Edificio principale

La superficie commerciale totale al lordo delle murature perimetrali viene calcolata con l'applicazione dei seguenti coefficienti correttivi

Descrizione	Superficie reale linda	Coefficiente correttivo	Superficie commerciale
Deposito interrato	98,00	25 %	24,50
Locale caldaia	15,00	25 %	3,75
Piano terra	248,00	100 %	248,00
Piano primo	254,00	100 %	254,00
Sottotetto	254,00	50 %	127,00
Balconi	45,00	25 %	11,25
Totale			668,50

Edificio accessorio

Descrizione	Superficie reale linda	Coefficiente correttivo	Superficie commerciale
Deposito/ripostiglio	34,00	60 %	20,40



LE OFFERTE SPECIFICANO:

- a). il PREZZO richiesto per l'esecuzione del contratto derivante dal ribasso offerto, il PREZZO che viene offerto per l'immobile, nonché IL DIFFERENZIALE DI PREZZO eventualmente necessario per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui l'offerente abbia interesse a conseguire la proprietà dell'immobile.
- b). il PREZZO richiesto per l'esecuzione del contratto derivante dal ribasso offerto, che dovrà a pena di esclusione dell'offerta essere pari o inferiore ad Euro 2.346.104,16 al netto degli oneri della sicurezza (tale importo maggiorato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 86.372,94 – costituisce la disponibilità finanziaria, al netto del valore degli immobili), nel caso in cui l'offerente non abbia interesse a conseguire la proprietà dell'immobile.

L'appalto verrà aggiudicato alla migliore offerte congiunta da intendersi come differenziale di prezzo tra l'offerta per l'esecuzione dei lavori ed il prezzo offerto per l'acquisto dei beni: in caso di parità tra due o più offerte congiunte si procedere mediante sorteggio.

Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Fondo 38013 Fondo (TN)

Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni: Appalto relativo alla realizzazione del Nuovo Centro Distrettuale per i Vigili del Fuoco del Comune di Fondo ed Unione Distrettuale di Fondo, congiuntamente alla cessione di immobile a titolo di parziale corrispettivo ai sensi dell'articolo 30.1 della L.P. 26/93 e dell'articolo 74 del relativo regolamento approvato con DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

Termine di esecuzione dei lavori giorni 550 (cinquecentocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

E' fatto obbligo per l'appaltatore programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che prevede scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni

I lavori sono interamente finanziati:

- per l'importo di Euro **3.790.735,76** con il contributo concesso con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della **Cassa Antincendi della Provincia Autonoma di Trento** n. **127** di data **23 dicembre 2014** come sopra rideterminato in applicazione dei criteri fissati con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1160 di data 13 luglio 2015 contributo che è introitato alla risorsa 1960 capitolo 1960/01 del bilancio 2015.
- per l'importo di Euro **80.202,69** con **canoni idroelettrici** aggiuntivi di cui all'articolo bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 iscritti sul bilancio 2015.
- per l'importo di Euro **650.000,00** con **cessione di immobili**.
- per la quota rimanente con fondi propri e precisamente con avanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2015.

I pagamenti in acconto saranno effettuati ai sensi dell'art. 171 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg., a cadenza bimestrale e comunque in misura pari almeno al 10 per cento dell'importo netto di contratto come fissato dall'articolo dell'art. 17 Capitolato Speciale d'Appalto.

E' previsto il pagamento diretto dei subappaltatori ex art. 26 comma 6 della L.P. 2/2016 con le modalità di cui all'art. 139 del DPP 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
 Tel: 0463831102 Fax: 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
 pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E.P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

L'importo complessivo di appalto è di Euro 3.082.477,10 di cui:

- a) **Euro 2.996.104,16 per lavorazioni soggette a ribasso.**
- b) **Euro 86.372,94 per oneri della sicurezza** non soggetti a ribasso d'appalto, per il piano di sicurezza e di coordinamento e per il piano operativo di sicurezza ai sensi decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.

In sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo sopra indicato è previsto il trasferimento all'affidatario dei beni immobili indicati al precedente punto n. 2, il cui valore di stima è pari ad Euro 650.000,00.

Su richiesta dell'aggiudicatario potrà essere autorizzata l'immissione nel possesso dei suddetti immobili dopo la sottoscrizione del contratto d'appalto.

Il trasferimento definitivo della proprietà potrà essere disposto ai sensi dell'articolo 30.1, comma 2, della L.P. 10 settembre 1993, n. 23 e ss.mm. solo dopo l'approvazione del collaudo dei lavori con spese a carico dell'acquirente comprese tutte le imposte e le spese di rogito, dovute anche nel caso di stipulazione nella forma pubblico – amministrativa.

- CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI

CATEGORIA PREVALENTE

Descrizione	Categoria	Importo
CATEGORIA PREVALENTE: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG 1	Euro 1.146.668,01
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		Euro 33.057,20 Euro 1.179.745,21
TOTALE LAVORAZIONI CATEGORIA OG 1		

Nella categoria prevalente sono comprese le seguenti lavorazioni per le quali è richiesta l'abilitazione ai sensi del - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37:

- **Opere da Termoidraulico - Impianto Idrico Sanitario, Cucine, Lavanderie** appartenenti alla Cat. OS3 per l'importo di Euro **102.473,08** (diconsi Euro centoduemilaquattrocentosettantatre e 08 centesimi) di cui:

- Euro 99.601,72 (diconsi Euro novantanovemilaseicentouno e 72 centesimi) per lavorazioni soggette a ribasso
- Euro 2.871,36 (diconsi Euro duemilaottocentosettantuno e 36 centesimi) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

- **Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radiotelefonici e Televisivi** appartenenti alla Categoria OS30 per l'importo di Euro 147.454,14 (diconsi Euro centoquarantasettemilaquattrocentocinquantatré e 14 centesimi) di cui:

- Euro 143.322,38 (diconsi Euro centoquarantatremilatrecentoventidue e 38 centesimi) per lavorazioni soggette a ribasso
- Euro 4.131,76 (diconsi Euro quattromilacentotrentuno e 76 centesimi) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Qualora il concorrente non sia in possesso della speciale abilitazione richiesta dalla legge o di attestazione S.O.A. è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, pena l'esclusione.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

La sopraesposta indicazione della categoria prevalente e del relativo importo valgono anche ai fini del subappalto, ai sensi dell'art. 42 della L.p. n. 26/1993 e s. m. e dell'articolo 138 del regolamento di attuazione della stessa L.P. 26/93 approvato con DPP 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.

OPERE SCORPORABILI INTERAMENTE SUBAPPALTABILI

Descrizione	Categoria	Importo
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO	OS 28	Euro 167.564,34
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		Euro 4.830,61 Euro 172.394,95
TOTALE LAVORAZIONI CATEGORIA OS 28		
LAVORI IN TERRA	OS 1	Euro 311.558,67
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		Euro 8.971,74 Euro 320.540,41
TOTALE LAVORAZIONI CATEGORIA OS 1		
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSE	OS 6	Euro 710.320,92
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		Euro 20.477,43 Euro 730.798,35
TOTALE LAVORAZIONI CATEGORIA OS 6		
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	OS 7	Euro 308.764,83
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		Euro 8.901,20 Euro 317.666,03
TOTALE LAVORAZIONI CATEGORIA OS 7		
STRUTTURE PREFABBRICATE IN CEMENTO ARMATO	OS 13	Euro 351.207,39
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)		Euro 10.124,75 Euro 361.332,14
TOTALE LAVORAZIONI CATEGORIA OS 13		

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS 1**, **OS 6** e **OS 7**, sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario anche se privo della relativa qualificazione.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria **OS 28** ed alla categoria **OS 13** sono a qualificazione obbligatoria, ed eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, **pena l'esclusione**.



Il contratto di appalto sarà stipulato interamente a corpo (art. 3 Capitolato Speciale d'appalto).
Il prezzo del contratto che rimarrà fisso ed invariabile è quello determinato in sede di offerta, senza che l'aggiudicatario possa vantare per alcuna lavorazione variazioni di misura o quantità.
I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario non hanno efficacia negoziale ed il prezzo rimane fisso e corrispondente a quello indicato in sede di offerta. Non hanno, altresì, efficacia negoziale le quantità indicate in progetto.
I prezzi unitari saranno vincolanti per l'aggiudicatario esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti.

2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 30 bis della L.P. 10 settembre 1993, valutando l'offerta per l'esecuzione dei lavori congiuntamente con l'offerta per l'acquisizione dell'immobile comunale e la migliore offerta sarà selezionata secondo le seguenti modalità:

a) in relazione all'appalto di esecuzione dei lavori: con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 59 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93 approvato con D.P.R. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara, nell'elaborato allegato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", sulla base del capitolato speciale d'appalto (che si intende in ogni caso automaticamente adeguato a quanto previsto dalla L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per le norme di immediata applicazione: i riferimenti del capitolato speciale d'appalto alle disposizioni della L.P. 26/1993, abrogate dalla L.P. 2/2016 e quelli al D.Lgs. 163/2006 ed al D.P.R. 207/2010, abrogati dal D.Lgs. 50/2016, non hanno effetto e si applicano automaticamente gli istituti come disciplinati dalla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando) e degli elaborati di progetto.

Per quanto riguarda l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", come approvato dal Comitato tecnico amministrativo dei lavori pubblici in data 22 giugno 2016 e precisamente:

OFFERTA TECNICA – elementi non di prezzo		
	Elemento di valutazione	Punti
A1. Organizzazione della fase di realizzazione dei Lavori	A1. <u>Fase di Realizzazione</u> <ul style="list-style-type: none"> A.1.1. Pianificazione e controllo attività-Qualità 40 A.1.2. Gestione sicurezza con particolare riguardo alla sovrapposizione delle fasi lavorative e all'interferenze 40 A.1.3. Sostenibilità ambientale in riferimento all'impatto ambientale delle attività di cantiere 40 Totale A1	120
A2. Proposte relativa al miglioramento tecnico dell'opera	A2.1 <u>Caratteristiche Costruttive</u> <ul style="list-style-type: none"> A.2.1.1 Sistemi di impermeabilizzazione del solaio di copertura completo degli strati superiori per la carrabilità del piazzale 100 A.2.1.2 Portoni 80 A.2.1.3 Rivestimento in HPL 40 A.2.1.4 Serramenti Esterni e Facciate Continue 60 	280



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 - 38013 FONDO TN
 0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
 pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E.P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

	A2.2 Caratteristiche sistema impianti meccanico ed elettrico . A.2.2.1 <i>Impianti Meccanici</i> A.2.2.2 <i>Impianti Elettrici</i>	70 70	140
	Totale A2 (A2.1 +A2.2)		420
A3. Esecuzione dei lavori	A3 Coerenza al Programma Lavori nei tempi di esecuzione A.3.1. <i>Dichiarazione del ribasso temporale</i> A.3.2. <i>Programma lavori e Congruità con la WBS</i>	20 40	60
	Totale A3		60
A4. Manutenzione post appalto impianti	A4.1 Impianto meccanico A.4.1.1 <i>Durata del servizio</i> A.4.1.2 <i>Caratteristiche del servizio</i>	20 30	50
	A4.2 Impianto elettrico e controllo A.4.2.1 <i>Durata del servizio</i> A.4.2.2 <i>Caratteristiche del servizio</i>	20 30	50
	Totale A4 (A4.1 +A4.2)		100
	Punteggio offerta tecnica (A1.+A2.+A3.+A4)		700

OFFERTA ECONOMICA – prezzo	
Elemento di valutazione	Punti
Punteggio offerta economica	300

b) in relazione all'acquisizione dell'immobile: secondo il criterio del **prezzo più alto offerto** che deve essere pari o superiore, a pena di esclusione, a quello posto a base di gara di Euro **650.000,00 (seicentocinquantamila)**

- a) **il PREZZO richiesto per l'esecuzione del contratto derivante dal ribasso offerto, il PREZZO che viene offerto per l'immobile, nonché IL DIFFERENZIALE DI PREZZO eventualmente necessario per l'esecuzione del contratto, nel caso in cui l'offerente abbia interesse a conseguire la proprietà dell'immobile.**
- b). **il PREZZO richiesto per l'esecuzione del contratto derivante dal ribasso offerto, che dovrà a pena di esclusione dell'offerta essere pari o inferiore ad Euro 2.346.104,16 al netto degli oneri della sicurezza (tale importo maggiorato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 86.372,94 – costituisce la disponibilità finanziaria, al netto del valore degli immobili), nel caso in cui l'offerente non abbia interesse a conseguire la proprietà dell'immobile.**

L'aggiudicazione è subordinata alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell'articolo 58.29 della L.P. 26/93 e ss.mm. nei casi e secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 9 bis.
Si precisa che la valutazione dell'anomalia riguarda esclusivamente l'offerta formulata per l'esecuzione dei lavori e non si terrà conto del prezzo per l'acquisto dell'immobile da cedere in proprietà all'appaltatore.



L'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori secondo quanto fissato dalla presente invito, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg e come meglio specificato dalla circolare dell'Assessore ai Lavori pubblici, Ambiente e Trasporti della PAT di data 14 novembre 2012, prot. n. 647925/3.5. La visita deve essere effettuata in presenza di un rappresentante dell'amministrazione aggiudicatrice e dal legale rappresentante dell'impresa o dal direttore tecnico o da un procuratore o da altro dipendente specificamente delegato previo appuntamento da concordare con il tecnico del Comune di Fondo. L'appuntamento può essere fissato telefonando al numero 0463/831102.

Si invita a formulare la richiesta non oltre 15 giorni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l'incaricato dell'Amministrazione rilascerà un'attestazione, che dovrà essere conservata dall'Impresa ai fini dell'eventuale verifica successiva.

In caso di associazione temporanea d'imprese o consorzio ordinario di concorrenti, sia già costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate.

3) DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE

Il presente bando di gara è pubblicato a far data dal 30 giugno 2016 per estratto sul sito internet del Comune di Fondo (<http://www.fondo.it/>) nella sezione "avvisi ed ultime notizie" della home page ed all'albo telematico online – sezione bandi di gara - consultabile sia dal sito del Comune (home page/ albo pretorio/bandi e concorsi/bandi di gara) sia direttamente sul portale dell'albo (stesso <https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/fondo>).

Il presente bando integrale è pubblicato, a far data **dal giorno 15 luglio 2016** sul portale dell'albo comunale <https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/fondo>. Tutti gli elaborati progettuali, l'elaborato **"Parametri e criteri di valutazione delle offerte"**, compreso l'elaborato **"Lista delle Categorie e Forniture"** in formato EXCEL munito del timbro del Comune di Fondo e della firma del responsabile del procedimento" che dovrà essere compilato anche su supporto informatizzato (CD Rom) ed allegato all'offerta come meglio indicato nei paragrafi e successivi (si precisa fin d'ora che il modello è costituito da due fogli collegati – SCHEMA ELAB OFFERTA e TABELLA TOTALI con una parte non modificabile. I risultati saranno automaticamente prodotti con l'unica esclusione dell'inserimento manuale dell'importo in cifra che dovrà essere inserito direttamente dal concorrente. Per gli aspetti tecnici si rinvia integralmente a quanto riportato al successivo punto 6.1) ed i modelli per rendere le dichiarazioni sono saranno disponibili sul sito internet del Comune di Fondo (<http://www.fondo.it/>) **alla sezione AREE TEMATICHE – LAVORI PUBBLICI/ Opere pubbliche – nuovi bandi** sempre a far data **dal giorno 15 luglio 2016**, ovvero a partire dalla stessa data possono essere ritirati presso la Segreteria del Comune di Fondo Piazza Municipio, 9 – Ufficio del Segretario. comunale –unicamente nelle giornata di **lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00**).

Gli elaborati progettuali, inoltre, sono in visione presso la segreteria del Comune di Fondo di Fondo - dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Gli elaborati possono essere visionati di presso lo Studio Artistudio –architetto Giovanni Berti – con sede in Fondo Via Giuseppe Mazzini, 14 tel. 0463/832567 e mail: info@asarchitettura.it previo accordo con la segreteria dello studio.

Copia degli elaborati potrà essere rilasciata su CD ROM presso la predetta Amministrazione, **almeno entro 15 giorni antecedenti il termine per la presentazione dell'offerta, previo pagamento delle eventuali spese di spedizione**. Il rilascio avverrà entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Informazioni a carattere procedurale relative alla presente procedura possono richiedersi per iscritto, unicamente via e mail al seguente indirizzo di posta elettronica: segretario@fondo.it (o in alternativa anche all'indirizzo: luca.santini2504@gmail.com), non oltre 12 giorni antecedenti il termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta. Nelle richieste dovranno essere indicati i nominativi dei referenti delle imprese con relativi numeri di telefono e di posta elettronica certificata.

Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le altre informazioni di interesse generale, saranno inviate a tutti i concorrenti, almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, ovvero pubblicato sul sito internet del Comune di Fondo (<http://www.fondo.it/>) **alla sezione AREE TEMATICHE – LAVORI PUBBLICI/ Opere pubbliche – nuovi bandi**

Eventuali chiarimenti, integrazioni e rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Fondo (<http://www.fondo.it/>) alla sezione AREE TEMATICHE – LAVORI PUBBLICI/ Opere pubbliche – nuovi bandi. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.

Le comunicazioni, da parte dell'Amministrazione, individuate dall'art. 25 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dall'articolo 79 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le convocazioni delle successive sedute di gara avverranno a mezzo PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente nella dichiarazione di cui al paragrafo 7.1.

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara **s'invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dal Comune di Fondo e ed allegati al presente invito.** La scrupolosa compilazione dei modelli agevolerà i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

4) INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA

Per essere ammessa alla procedura aperta,, l'impresa concorrente dovrà far pervenire, anche mediante consegna diretta, al seguente indirizzo: COMUNE DI FONDO – **pena la tassativa esclusione dalla gara**, entro e non oltre le ore **12.00 (dodici) DEL GIORNO MERCOLEDÌ' 31 AGOSTO 2016** un plico chiuso e sigillato **con le seguenti modalità:**

sigillato sui lembi di chiusura dello stesso strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, riportante la scritturazione o stampigliatura della denominazione dell'Impresa offerente (nel caso di associazione temporanea di imprese la scritturazione o stampigliatura potrà essere effettuata anche solo da un'impresa costituente l'associazione temporanea di imprese).

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il Presidente di gara ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Nel caso di utilizzo di ceralacca si consiglia di apporre sopra tali sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare che l'eventuale distacco della stessa pregiudichi l'integrità del plico, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara. (Per tale motivazioni si consiglia di non utilizzare il sistema della ceralacca).

Nel caso di chiusura del plico con mera incollatura dei lembi, sia pure controfirmati, si consiglia di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al fine di evitare un'eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l'integrità del medesimo, che potrebbe comportare l'esclusione dalla gara.

Si consiglia di non utilizzare buste con i lembi preincollati e qualora ciò non fosse possibile si suggerisce, al fine di non incorrere nell'esclusione per carenza dell'integrità del plico, di **sigillare gli stessi con**



ceralacca o altro strumento idoneo a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura: "gara d'appalto: "LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO CONGIUNTAMENTE AL TRAFERIMENTO IN PROPRIETA' IN P.T. 1125 C.C. FONDO DELLA P.ED. 508 C.C. FONDO "EX STELLA MONTIS" A TITOLO DI PARZIALE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO".

Detto plico dovrà contenere rispettivamente:

- le dichiarazioni/documentazione di cui al paragrafo 7.1
- il documento denominato **PASSOE** di cui al paragrafo 7.1 - bis
- il deposito cauzionale di cui al paragrafo 7.2;
- la ricevuta di versamento del contributo, di cui al paragrafo 7.3, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'eventuale documentazione/dichiarazioni di cui al paragrafo 7.4 e 7.5.
- **L'OFFERTA TECNICA** – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA TECNICA", redatta in conformità a quanto prescritto nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- **L'OFFERTA ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI** – chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" - redatta secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 6.1 e le dichiarazioni di cui al paragrafo 6.1 A.
- **L'EVENTUALE OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE** e differenziale del prezzo per l'esecuzione del contratto chiusa a sua volta in una busta sigillata con le medesime modalità sopra evidenziate con riferimento al plico, recante la denominazione del concorrente, l'oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISIZIONE DELL'IMMOBILE E DIFFERENZIALE DI PREZZO" redatto secondo le indicazioni del successivo paragrafo 6.2 e composta dal modello per l'acquisto dell'immobile e differenziale di prezzo per l'esecuzione del contratto, allegato al presente bando di gara

**Detto plico dovrà contenere la documentazione specificate ai successivi paragrafi
IN ORDINE ALLA CONSEGNA SI PRECISA CHE LA STESSA POTRA' ESSERE EFFETTUATA MEDIANTE LE SEGUENTI MODALITA':**

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'ufficio protocollo.

Al fine di evitare disgraudi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l'inoltro di tali plichi ad Uffici o Servizi diversi dall'Ufficio sopra specificato.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato per la ricezione degli stessi plichi e sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Comporta l'esclusione automatica dalla gara la presentazione del plico e della busta contenente l'offerta economica in difformità alle modalità sopra indicate.

LA PRIMA SEDUTA DI GARA SARÀ TENUTA IL GIORNO LUNEDI' 5 SETTEMBRE 2016 ALLE ORE 9.30 PRESSO LA SALA GIUNTA DEL COMUNE DI FONDO.

L'Amministrazione darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata.

Gli interessati (legali rappresentanti delle imprese e persone munite di delega) sono ammessi a presenziare alle sedute di gara.

5) IMPRESE AMMESSE A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all'art. 36, comma 1 della L.p. 26/93, anche stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.p. 26/93.

LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE DI CUI ALL' ART. 36, COMMA 1 LETT. E BIS) DELLA L.P. 26/93 POSSONO PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE N. 3 DI DATA 23 APRILE 2013.

Ai sensi dell'art. 36 comma 6 della L.P. 26/93 è vietata la partecipazione alla medesima procedura dei consorzi di cui all'art. 36 comma 1 lett. b) e c) della L.p. 26/93 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

In caso di consorzi di cui all'art. 36, comma 1 lett. b) e c) della L.P. 26/1993 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 7.1 limitatamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016.

Ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale n. 2 del 2016, qualora il concorrente e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

Per la partecipazione di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero di imprese che hanno depositato ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale ovvero da parte del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto disposto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 (legge fallimentare) e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Si riporta di seguito l'articolo di seguito un estratto dell'articolo 186-bis del regio decreto n. 267 del 1942 e dell'articolo 110 del decreto legislativo n. 50 del 2016:

Art. 186-bis. regio decreto n. 267/1942

Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. (2)



Comune di Fondo

Sede: P.zza San Giovanni 9 - 38013 FONDO TN
0463831102 - 0463/830314 - E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara

LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

- a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Art.110, commi 3, 4, 5 del D.Lgs. 80/2016

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, possono:

- a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;

b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

Alla gara sono, altresì, ammessi i soggetti "esecutori" di lavori pubblici ex art. 45, comma 1, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui al successivo punto 5.1.

I soggetti di cui all'articolo 45, comma due,, lett. a), b) e c) D.Lgs. 50/2016 (costituiti sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi degli artt. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) D.Lgs. 50/16 e degli artt. 92 e 94 d.P.R. n. 207/10), nonchè i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, D.Lgs. 50/16 costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni previste dal D.Lgs. 50/16, dal d.P.R. 207/10 e dal disciplinare di gara. E' fatta salva, per i soggetti che non siano in possesso, in tutto o in parte, di detti requisiti di ordine speciale, l'attivazione della procedura di avvalimento ai sensi dell'articolo 20 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, nel rispetto del disciplinare di gara. Potranno stipulare il contratto d'appalto solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti di idoneita' tecnico professionale prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a), D.Lgs. 09/04/2008, n. 81;

b) Ex art. 80, comma 5, lett. m), D.Lgs. 50/2016, saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad altro partecipante in gara, nella situazione di controllo di cui all'art. 2359 cod. civ. o in una relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

c) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti prescritti dalla legge 12/03/1999, n. 68;

d) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 D.Lgs. 286/1998;

e) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla L. 383/2001 e che non abbiano concluso il periodo di emersione alla data di pubblicazione del presente bando di gara, ex art. 1-bis, comma 14, L. 383/01;



- f) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti sanzionati, nei due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, con la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici, ex art. 41 D.Lgs. 198/2006, fatto salvo l'art. 36, comma 1, e 37, comma 1, D.Lgs. 198/06;
- g) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti cui e' stata comminata, nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara, la sanzione dell'esclusione dalle gare d'appalto di contratti pubblici ex art. 36 L. 300/1970;
- h) Non e' ammessa la compartecipazione alla gara (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di concorrenti che hanno identita' totale o parziale delle persone che in essi rivestono i ruoli di legale rappresentanza, nonche' nelle ipotesi prescritte dagli artt. 45, 48, comma 7, e 89, comma 7, D.Lgs. 50/2016;
- i) Ex art. 48, comma 7, D.Lgs. n. 50/16, e' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu' di un raggruppamento temporaneo o in piu' di un consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cod. civ. o in piu' di un gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario di concorrenti ex-art. 2602 cod. civ. o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 09/04/2009, n. 33 o in GEIE;
- l) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si troveranno in una delle seguenti condizioni: - ex D.Lgs. 50/16, e' vietata la contestuale partecipazione alla gara del consorzio stabile di cui agli artt. 45 D.Lgs. 50/16 e dei propri consorziati per i quali il consorzio stesso ha indicato in sede di offerta di voler concorrere ex art. 94, comma 1, d.P.R. 207/2010; - ex art. 48, comma 7, D.Lgs. 50/16, e' vietata la contestuale partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16 e dei propri consorziati per i quali i consorzi stessi hanno indicato in sede di offerta di voler concorrere.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto con altri operatori economici intesi a falsificare la concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 14 della L.P. 2/2016, qualora l'operatore economico e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica che la suddetta attività non costituisce elemento in grado di falsato la concorrenza.

Avvertenze in materia di anticorruzione

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del Piano anticorruzione del Comune di Fondo i concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il dipendente individuato dall'invito quale responsabile del procedimento ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l'attività istruttoria.



Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione a del Comune di Fondo l'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fondo e degli enti pubblici strumentali della Provincia, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 196 di data 31 dicembre 2013, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

5.1. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Le condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per partecipare alla gara sono le seguenti.

1) attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, **in corso di validità**, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto (OG 1 CLASSIFICA per l'importo Euro 3.082.447,10; l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione, **in corso di validità, del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, rilasciate da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, di cui all'art. 63 del D.P.R. 207/2010 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

Si precisa che:

la certificazione S.O.A. dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, **pena l'esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il requisito sopra indicato dovrà essere posseduto dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 92 del DPR 207/2010 che stabilisce le condizioni di partecipazione delle imprese singole e di quelle associate, come di seguito indicato.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E.P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

REQUISITI DELLE IMPRESE SINGOLE

L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso di attestazione S.O.A. con riferimento alla categoria riferita all'importo dei lavori.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE E DEI CONSORZI ORDINARI, DI TIPO ORIZZONTALE

Ai sensi dell'art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. e gli altri soggetti di cui all'art. 36, comma 1, lett. d), e) ed f) della L.P. 26/93 **di tipo orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dall'invito in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti:

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO VERTICALE.

Ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010, per le associazioni temporanee di imprese, per i consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. **di tipo verticale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili e interamente subappaltabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

REQUISITI DELLE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE DI TIPO MISTO.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1 della L.p. 26/93, i lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione di tipo orizzontale.

Tali soggetti **di tipo misto** sono ammessi a partecipare a condizione che le imprese associate o consorziate in senso orizzontale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e che le imprese associate o consorziate in senso verticale possiedano i requisiti minimi previsti per le associazioni temporanee di imprese di tipo verticale. Inoltre nell'ambito dell'associazione di tipo orizzontale finalizzata all'assunzione dei lavori riconducibili alla categoria prevalente l'impresa mandataria possiede i requisiti richiesti dal bando in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

6. MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLE OFFERTE

6.1. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art. 16, comma 6, della L.P. 9 marzo 2016, n. 2, **non sono ammesse offerte in aumento. Si precisa che se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile il prezzo richiesto per l'esecuzione dei lavori, derivante dal ribasso offerto, dovrà a pena di esclusione dell'offerta, essere pari o inferiore ad 2.346.104,16 al netto degli oneri della sicurezza (tale importo maggiorato degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 86.372,94 – costituisce la disponibilità finanziaria, al netto del valore degli immobili)**



L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere redatta su carta resa **legale** (n. 16 marche da bollo da **Euro 16,00** oppure una marca da bollo da Euro **192,00**), con l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo, utilizzando, **a pena di esclusione**, il modulo di cui al successivo capoverso e recare la sottoscrizione, in ciascuna facciata, del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito l'offerta dovrà essere sottoscritta, in ciascuna facciata, dal Legale rappresentante di **ciascuna impresa raggruppata**, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'offerta potrà essere sottoscritta, in ciascuna facciata, dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La formulazione dell'offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato "**LISTA DELLE CATEGORIA E FORNITURE**", secondo le modalità descritte all'art. 57 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26. Il predetto modulo, **timbrato in ogni pagina** (**modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Fondo** <http://www.fondo.it/> alla sezione AREE TEMATICHE – LAVORI PUBBLICI/ Opere pubbliche – nuovi bandi). Oltre al modulo dovrà essere allegato un CD ROM contente il file elaborato dopo la compilazione del modulo. (il file risultante dal CD ROM avente unicamente valore per il controllo dei calcoli potrà anche essere non firmato dall'impresa).

La compilazione avviene mediante l'indicazione, da parte dell'offerente:

- **del prezzo unitario offerto per ogni singola voce** relativa alle varie categorie di lavoro (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere) **e del prodotto** dello stesso moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione (prezzi complessivi parziali).
- **del prezzo complessivo offerto** derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali, che deve essere espresso in cifre ed in lettere
- **della percentuale di ribasso con tre decimali dopo la virgola, che deve essere espressa in cifre ed in lettere** (sia nella parte intera sia nella parte decimale); in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valida la percentuale espressa in lettere.

ESEMPI DI INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIBASSO :

- ES. 1
 - Percentuale di ribasso in cifre = 9,999
 - Percentuale di ribasso in lettere = nove virgola novecentonovantanove
- ES. 2
 - Percentuale di ribasso in cifre = 1,000
 - Percentuale di ribasso in lettere = uno virgola zerozerozero
- ES. 3
 - Percentuale di ribasso in cifre = 5,250
 - Percentuale di ribasso in lettere = cinque virgola duecentocinquanta



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

La percentuale di ribasso, espressa in cifre e in lettere, **con tre decimali dopo la virgola**, da indicare in calce all'offerta deve essere calcolata rapportando il prezzo complessivo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, con il prezzo delle lavorazioni soggette a ribasso, stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

L'offerente dovrà infine compilare il riepilogo in calce al modulo contenente l'offerta economica.

In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale riportati nella lista, prevarrà ai fini dell'aggiudicazione il ribasso percentuale indicato in lettere.

Si precisa che **l'offerta deve riguardare le lavorazioni soggette a ribasso e gli importi di offerta devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza**, ancorché la descrizione delle singole voci possa comprendere riferimenti anche ai dispositivi per la sicurezza stessa.

Ciascuna facciata di cui si compone il suddetto modulo, escluso il frontespizio, dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito), ovvero da un suo procuratore.

Si precisa che il modulo denominato "LISTA DELLE CATEGORIA E FORNITURE" fornito dall'amministrazione e compilabile dall'impresa è in formato excel e quindi provvede automaticamente ad effettuare tutti i calcoli richiesti (Si ricorda che il modello è costituito da due fogli collegati – SCHEMA ELAB OFFERTA e TABELLA TOTALI con una parte non modificabile. I risultati saranno automaticamente prodotti con l'unica esclusione dell'inserimento manuale dell'importo in cifra che dovrà essere inserito direttamente dal concorrente).

Si invita tuttavia il concorrente ad effettuare in ogni caso tutte le verifiche sul corretto calcolo effettuato automaticamente in quanto la programmazione del modulo è fatto unicamente per facilitarne i calcoli e la formulazione dell'offerta economica.

Le indicazioni delle voci e quantità riportate nella "Lista delle categorie e forniture" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93;

- il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella "Lista delle categorie e forniture" previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolo speciale d'appalto posti in visione dalla stazione appaltante ed acquisibili; in esito a tale verifica il concorrente è tenuto a correggere la "Lista delle categorie e forniture", integrando o riducendo le quantità che valuta carenti o eccessive ed a inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolo speciale, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire.

A tal fine dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il documento " Lista delle categorie e forniture" e quindi non potranno essere aggiunti fogli ulteriori da parte del concorrente.

A tal fine dovrà essere obbligatoriamente utilizzato il documento " Lista delle categorie e forniture" e quindi non potranno essere aggiunti fogli ulteriori da parte del concorrente.

Per la integrazione o riduzione delle quantità, il concorrente dovrà barrare la quantità ritenuta errata e trascrivere quella ritenuta corretta.

Il concorrente dovrà trascrivere le voci mancanti e le quantità relative, avendo cura di inserirle in corrispondenza delle rispettive categorie e capitoli di appartenenza.

Le riduzioni e le integrazioni dovranno essere confermate mediante apposizione della



sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito (o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito).

Il mancato rispetto delle modalità sopra indicate comporta l'esclusione automatica dell'offerta.

Le correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al ribasso percentuale (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Non sarà considerato validamente espresso il ribasso percentuale indicato a seguito di correzioni ad esso non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- il mancato utilizzo del modulo fornito dall'Amministrazione;
- la mancata sottoscrizione del modulo in ogni sua facciata, escluso il frontespizio, con le modalità sopra indicate;
- la mancata indicazione del ribasso percentuale (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere).

6.1.A. DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'OFFERTA

Nella busta contenente l'offerta economica dovranno essere inserite, le seguenti dichiarazioni/documentazione:

1. L'eventuale dichiarazione di subappalto (ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 della L.p. 2/2016 e 42 della L.p. 26/93.) da considerarsi a pena di esclusione nei casi in cui sia dovuta, in carta legale o resa legale, resa secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 9.

Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa singola o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa, potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione di tale dichiarazione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara.



2. **a pena di esclusione, la dichiarazione di cui all'art. 58 comma 3 del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, del Legale rappresentante dell'Impresa singola, o di ciascuna raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, oppure del Legale rappresentante della capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti in caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito (o procuratore di questi) attestante "di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93".**

"LISTA DELLE CATEGORIA E FORNITURE", unitamente alle ulteriori dichiarazioni di cui al paragrafo 7.1., deve essere inserita senza alcun altro documento, **a pena di esclusione**, in un'apposita busta chiusa, con le modalità di cui al precedente paragrafo . e quindi inserita nel plico insieme con i documenti di seguito indicati.

6.2. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'EVENTUALE OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE E DIFFERENZIALE DI PREZZO PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Qualora il concorrente intenda presentare un'offerta per l'acquisto dell'immobile, la formulazione dell'offerta avviene mediante la compilazione integrale del modulo denominato: "Modello per la formulazione dell'offerta economica per l'acquisizione dell'immobile e differenziale di prezzo per l'esecuzione del contratto".

Il predetto modulo è allegato al presente Bando.

In relazione all'acquisizione dell'immobile comunale sono ammesse unicamente eventuali offerte di **importo pari o superiore** rispetto all'importo minimo stimato posto a base di gara pari **ad Euro 650.000,00** -, pena l'esclusione.

L'offerta deve essere redatta su carta resa legale (n. 1 marca da bollo da Euro 16,00) con l'avvertenza che si procederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscali le offerte non in regola con l'imposta di bollo, e recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di un suo procuratore, **a pena di esclusione**. Nel caso di imprese raggruppate, mentre nel caso di imprese riunite in raggruppamento dalla sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La compilazione avviene con l'indicazione da parte dell'offerente:

- **dal prezzo complessivo offerto per l'immobile** p.ed. 508 in C.C. Fondo, che deve essere espressa in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere.
- **dal differenziale di prezzo per l'esecuzione del contratto (differenza tra prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori e prezzo per l'acquisto dell'immobile)**, che deve essere espresso in cifre ed in lettere, calcolato come differenza per l'esecuzione dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l'importo offerto per l'acquisto dell'immobile (in caso di errore di calcolo con l'indicazione del differenziale l'amministrazione correggerà d'ufficio il predetto importo, tenendo fermo l'importo offerto per l'acquisto dell'immobile).

Gli importi dovranno essere indicati in euro e devono prevedere due decimali dopo la virgola. Eventuali decimali ulteriori rispetto ai due richiesti saranno troncati e non saranno presi in considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli richiesti la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0 (zero).



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 - 38013 FONDO TN
0463831102 - 0463/830314 - E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E.P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Non saranno ammesse le offerte per l'acquisto dell'immobile in caso di:

- **Mancata sottoscrizione del modulo con le modalità sopra indicate;**
- **Mancata indicazione del prezzo complessivo offerto per l'acquisizione dell'immobile (qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere);**
- **Offerta in ribasso rispetto all'importo stimato posto a base di gara pari ad Euro 650.000,00**

Il modulo per la formulazione dell'offerta economica per l'acquisizione dell'immobile e differenziale di prezzo per l'esecuzione del contratto, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inserito nella busta contenente l'offerta economica congiunta per l'esecuzione dei lavori e per l'acquisizione dell'immobile e differenziale di prezzo con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.2 e quindi inserito nel plico con i documenti di cui al paragrafo 4.

6.3. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'EVENTUALE OFFERTA TECNICA

Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi/sub-elementi di valutazione, dei relativi pesi/sub-pesi ad assi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi si rinvia integralmente all'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte".

Ai sensi dell'art. 7bis, comma 5, della L.P. 26/93, nell'offerta tecnica il concorrente potrà altresì dichiarare la volontà di non consentire l'accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell'offerta medesima che costituiscono segreti tecnici o commerciali da individuare con adeguata motivazione.

L'offerta tecnica non potrà contenere, a pena di esclusione, alcun riferimento di tipo economico. Si precisa fin d'ora

- che i singoli soggetti che andranno a ricoprire funzioni specificatamente individuate nell'offerta tecnica possono partecipare all'offerta di un solo concorrente, pena l'esclusione di tutte le offerte cui hanno aderito.
- che dovrà essere presentata da parte dell'aggiudicatario apposita polizza a garanzia della prestazione offerta relativamente alla manutenzione tecnica post appalto per impianti Meccanici (sanitario, idraulico, riscaldamento, ventilazione meccanica, antincendio , ecc.) ed Elettrici.

7. DOCUMENTAZIONI DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

7.1. DICHIARAZIONI

All'interno del plico di cui al paragrafo 4) ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, devono essere prodotte, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni, rese dal Legale rappresentante dell'Impresa ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente bando, accompagnate da copia fotostatica semplice di un documento di identità dello stesso, attestanti:

- **L'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per i motivi non espressamente previsti dalla normativa provinciale;**
oppure
- **di trovarsi in una o più delle situazioni di cui all'art. 24 della L.p. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, indicando la relativa situazione giuridica con riferimento al motivo di esclusione.**



Si riportano di seguito gli artt. 24 della L.P. 2/2016 e 57 della Direttiva 2014/24/UE nonché i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 non espressamente previsti dalla normativa provinciale.

Art. 24 legge provinciale n. 2 del 2016

Motivi di esclusione

- 1.** Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, **della sussistenza di motivi che portano all'esclusione obbligatoria, negli appalti, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/24/UE e, nelle concessioni, ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, fatte salve le deroghe connesse a motivi d'interesse generale previste dalla normativa statale.**
- 2.** Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico quando sono a conoscenza, anche a seguito dell'esame della documentazione prodotta nella procedura di aggiudicazione, oppure delle prove documentali richieste ai sensi della legge, del fatto che l'operatore economico si trova in una delle situazioni indicate nell'articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, o in una delle situazioni previste dall'articolo 38, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, quando, alla luce del principio di proporzionalità, la violazione appare grave o incide sull'affidabilità dell'operatore.
- 3. L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche quando la persona condannata definitivamente è un componente del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona che vi ha poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo¹**
- 4.** Un operatore economico che ha subito condanne penali che comportano l'esclusione dalla procedura di gara ai sensi dei commi 1 o 2 può fornire prova del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Se queste prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto. Se la prova è ritenuta insufficiente l'esclusione dalla gara è motivata anche in relazione a tale aspetto. **Questo comma non si applica all'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni, nel periodo di esclusione fissato dalla sentenza.**
- 5.** Fatte salve le disposizioni statali adottate ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, in caso di appalti, e dell'articolo 38, paragrafo 7, della direttiva 2014/23/UE, in caso di concessioni, se la sentenza definitiva non decide sul periodo di esclusione, questo periodo è di cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi previsti dal comma 1, di tre anni dalla data del fatto in questione nei casi previsti dal comma 2.
- 6.** Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili a causa di violazioni di obblighi ambientali o sociali, comprese le violazioni delle norme in materia di accessibilità per le persone con disabilità, o a causa di altre forme di grave violazione dei doveri professionali, come le violazioni di norme in materia di concorrenza o di proprietà intellettuale.
- 7.** L'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore che non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali quando l'esclusione risulta chiaramente sproporzionata e, in particolare, quando non sono stati pagati solo piccoli importi di imposte o di contributi previdenziali o quando

¹**Art. 80 comma 3 D.Lgs. 50/2016**

L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima



Comune di Fondo

Sede: P.zza San Giovanni 9 - 38013 FONDO TN
0463831102 - 0463/830314 - E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara

LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

l'operatore economico è stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura di gara².

8. Se l'operatore economico si trova in una delle situazioni previste, in caso di appalti, dall'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2014/24/UE e, in caso di concessioni, dall'articolo 38, paragrafo 7, lettera b), della direttiva 2014/23/UE, l'amministrazione aggiudicatrice non esclude l'operatore se la normativa statale applicabile consente la prosecuzione dell'attività nelle situazioni individuate dalle disposizioni europee citate da questo comma³.

Articolo 57 Direttiva 2014/24/UE

Motivi di esclusione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto qualora abbiano stabilito attraverso una verifica ai sensi degli articoli 59, 60 e 61 o siano a conoscenza in altro modo del fatto che tale operatore economico è stato condannato con sentenza definitiva per uno dei seguenti motivi:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro;
- e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- f) lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

²Art. 80 comma 4 D.Lgs. 50/2016

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (€ 10.000,00) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

³Art. 80 comma 5 lett. b)

L'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;



L'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza di tale operatore economico o è una persona ivi avente poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo (Vedi nota 1 art. 24 L.P. 2/2016)

2. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi **relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali** e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo e vincolante secondo la legislazione del paese dove è stabilito o dello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice. (Vedi nota 2 art. 24 L.P. 2/2016)

Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere o possono essere obbligate dagli Stati membri a escludere dalla partecipazione a una procedura d'appalto un operatore economico se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con qualunque mezzo adeguato che l'operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali.

Il presente paragrafo non è più applicabile quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

3. Gli Stati membri possono prevedere, in via eccezionale, una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui ai paragrafi 1 e 2 per esigenze imperative connesse a un interesse generale quali la salute pubblica e la tutela dell'ambiente.

Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga alle esclusioni obbligatorie di cui al paragrafo 2 nei casi in cui un'esclusione sarebbe chiaramente sproporzionata, in particolare qualora non siano stati pagati solo piccoli importi di imposte o contributi previdenziali o qualora l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto a seguito della sua violazione degli obblighi relativi al pagamento di imposte o di contributi previdenziali in un momento in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito, come previsto al paragrafo 2, terzo comma, prima della scadenza del termine per richiedere la partecipazione ovvero, in procedure aperte, del termine per la presentazione dell'offerta.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere, oppure gli Stati membri possono chiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni:

- a) ove l'amministrazione aggiudicatrice possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la violazione degli obblighi applicabili di cui all'articolo 18, paragrafo 2 (rispetto degli obblighi in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro nonché dai contratti collettivi);
- b) se l'operatore economico è in stato di fallimento o è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali (Vedi nota 3 art. 24 L.P. 2/2016);
- c) se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, il che rende dubbia la sua integrità;
- d) se l'amministrazione aggiudicatrice dispone di indicazioni sufficientemente plausibili per concludere che l'operatore economico ha sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza;
- e) se un conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 24 non può essere risolto efficacemente con altre misure meno intrusive;
- f) se una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 41 non può essere risolta con altre misure meno intrusive;
- g) se l'operatore economico ha evidenziato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un requisito sostanziale nel quadro di un precedente contratto di appalto pubblico, di un precedente contratto di appalto



con un ente aggiudicatore o di un precedente contratto di concessione che hanno causato la cessazione anticipata di tale contratto precedente, un risarcimento danni o altre sanzioni comparabili;

h) se l'operatore economico si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti complementari di cui all'articolo 59; o

i) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni confidenziali che possono conferirgli vantaggi indebiti rispetto alla procedura di aggiudicazione dell'appalto, oppure ha fornito per negligenza informazioni fuorvianti che possono avere un'influenza notevole sulle decisioni riguardanti l'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.

Fermo restando il primo comma, lettera b), gli Stati membri possono esigere o prevedere la possibilità che l'amministrazione aggiudicatrice non escluda un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui a tale lettera, qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni di cui alla lettera b).

5. Le amministrazioni aggiudicatrici escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere oppure gli Stati membri possono esigere che le amministrazioni aggiudicatrici escludano un operatore economico in qualunque momento della procedura qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui al paragrafo 4⁴.

6. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 4 può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione. Se tali prove sono ritenute sufficienti, l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura d'appalto.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Le misure adottate dagli operatori economici sono valutate considerando la gravità e le particolari circostanze del reato o dell'illecito. Se si ritiene che le misure siano insufficienti, l'operatore economico riceve una motivazione di tale decisione.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di aggiudicazione delle concessioni non è autorizzato ad avvalersi della possibilità prevista a norma del presente paragrafo nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza negli Stati membri in cui la sentenza è effettiva.

In forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e nel rispetto del diritto dell'Unione, gli Stati membri specificano le condizioni di applicazione del presente articolo. In particolare essi determinano il periodo massimo di esclusione nel caso in cui l'operatore economico non adotti nessuna misura di cui al paragrafo 6 per dimostrare la sua affidabilità. Se il periodo di esclusione non è stato fissato con sentenza definitiva, tale periodo non supera i cinque anni dalla data della condanna con sentenza definitiva nei casi di cui al paragrafo 1 e i tre anni dalla data del fatto in questione nei casi di cui al paragrafo 4.⁵

⁴Art. 80 comma 6 .Lgs 50/2016

Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5

⁵Art. 80 comma 10 .Lgs 50/2016

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica



Articolo 80 D.Lgs. 50/2016

Motivi di esclusione

- la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto.
- L'operatore economico è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008.
- l'operatore economico non presenta la certificazione di cui all'art. 17 della L. 68/1999.
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del DL 152/1991 (L. 203/1991), non risulti avere denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della L. 689/1981.
- L'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
- L'operatore economico ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/1990.

- **il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria/e e classifica/he adeguata/e ai lavori da appaltare;**

Si precisa che:

- la certificazione S.O.A. dovrà essere **in corso di validità** alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 1, pena l'**esclusione**, fatto salvo quanto previsto all'art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;

- Le imprese la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio;
- I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio.

Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall'impresa, nonché alla relativa classifica.

3. "di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto,



- visionato il luogo di esecuzione dei lavori,
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso,
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori,
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto".

NB: Si precisa che l'offerta è subordinata alla visita dei luoghi (sopralluogo obbligatorio) ove debbono essere eseguiti i lavori da effettuarsi con le modalità indicate nelle premesse del presente bando. **Si procederà ad escludere le imprese** che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità indicate nelle premesse del presente bando;

- (se associazione temporanea *non ancora costituita*)
l'elenco delle Imprese che costituiranno il raggruppamento, la relativa tipologia (*orizzontale, verticale, misto, in cooptazione*), l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.
- (se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. b) della L.p. 26/93) l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93; (se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. c) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 36, comma 6 della L.p. 26/93, qualora il consorzio non intenda partecipare in proprio;
(se consorzio di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese che costituiscono il Consorzio;
- (se consorzio *non ancora costituito* di cui all'art. 36, c. 1 lett. e) della L.p. 26/93): l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;
In caso di raggruppamento temporaneo l'abilitazione dovrà riguardare l'impresa facente parte dello stesso che si assume i lavori relativi.
Nel caso il concorrente non sia in possesso dell'abilitazione richiesta per l'esecuzione delle lavorazioni specialistiche, o di attestazione S.O.A. nella categoria specializzata di riferimento, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle predette opere, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 11 del presente invito, pena l'esclusione.
- *Eventualmente*, il possesso dell'**abilitazione** di cui alla *(Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, o in alternativa l' attestazione S.O.A. nella categoria OS 3 e OS 30;*
- *Eventualmente*, il possesso dei requisiti di qualificazione relativamente alla categoria OS 28 ed alla categoria OS 13 che si intende eseguire direttamente.
(Nel caso il concorrente non sia qualificato per l'esecuzione di queste opere s, dovrà presentare la dichiarazione di subappalto contenente il riferimento alle stesse, conformemente alle prescrizioni del paragrafo 9 del presente invito, pena l'esclusione;



I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte indicato al precedente paragrafo 4 pena l'esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

Si rinvia a quanto prescritto dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (nota 1) con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sentenze e condanne (art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 – art. 57 comma 1 Direttiva 2014/24/UE).

L'amministrazione procederà alla valutazione di quanto dichiarato ai sensi del presente paragrafo durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al paragrafo 6.

Ai sensi dell'art. 23 della L.p. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 3 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accettare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

A pena di esclusione, in caso di impresa singola (o consorzio) le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 7.1 devono essere sottoscritte dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

E' in facoltà del concorrente produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni su indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati.

Le dichiarazioni delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo possono fare riferimento al possesso parziale dei requisiti di cui al punto 1, ma devono contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 5.2.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito le dichiarazioni devono avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000 la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.



7.1. – bis PASSOE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, **dovrà essere presentato il documento denominato PASSOE**, di cui all'art.2, comma 3.2. della delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ed inserire a sistema i documenti che dovranno essere prodotti per ai sensi dell'art. 6-bis, comma 4 per comprovare il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei lavori.

Per elaborare il documento l'impresa in indirizzo dovrà preventivamente, qualora non già iscritti ad **iscriversi on line al “AVCpass Operatore Economico”** accedendo all'indirizzo <https://ww2.anticorruzione.it/idp-sig/> e successivamente a seguire le istruzione precisando che per la presente procedura è identificata con il codice **CIG: 67183383E7**

7.2 DEPOSITO CAUZIONALE

All'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alle buste sigillate contenenti l'offerta tecnica e l'offerta economica, dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la documentazione **in originale** comprovante la costituzione di un **deposito cauzionale** per un ammontare pari ad Euro 30.825,00 (Euro trentamila ottocentoventicinque e zero), corrispondente al **1% dell'importo a base di appalto**, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione (come previsto dall'art. 31, comma 3 della L.p. 2/2016).

Alla cauzione provvisoria si applicano le disposizioni dell'art. 31, comma 5 della L.p. 2/2016, secondo il quale il beneficio della riduzione della cauzione del 50% trova applicazione in presenza del possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati.

In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo le disposizioni dettate dall'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici con determinazione n. 44 del 27.09.2000.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato all'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e intestato a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, a pena di esclusione.

Si precisa fin d'ora che sul

La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire:

- tramite deposito in contanti, tramite versamento diretto sul conto della tesoreria del Comune di Fondo-UNICREDIT SPA FILIALE DI FONDO IBAN: IT06 A 02008 34830 000004065856 in tal caso il versante avrà immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che dovrà essere presentata a comprova dell'avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. **L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;**
- **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il tesoriere del Comune di Fondo a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. L'offerta, in tal caso, dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla**



cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;

- mediante **fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.**

E' ammessa la presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria sottoscritta dal soggetto fideiussore mediante firma elettronica qualificata o firma digitale (con estensione .p7m), a condizione che tale documento informatico sia inserito all'interno del plico in originale su adeguato supporto informatico oppure, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm. in copia su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale in tutte le sue componenti attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Le garanzie fideiussorie costituite nella forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria sono accettate **esclusivamente** se prestate dai seguenti soggetti:

- soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni dall'Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (I.S.V.A.P.) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale.
- intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l'intermediario finanziario.

In conformità a quanto disposto con deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20/11/1998 recante "Approvazione nuove direttive concernenti le modalità di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia", la fideiussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere redatte nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

sottoscrizione in originale, a pena di esclusione, del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito).

La sottoscrizione di cui sopra deve essere formalizzata, secondo una delle seguenti modalità:

a) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;

oppure

b) con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000 (in carta libera) di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (A TAL FINE E' UTILIZZABILE IL FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO DEL PRESENTE BANDO).

La mancata formalizzazione della sottoscrizione secondo le modalità sopra indicate è regolarizzabile, entro il termine perentorio fissato dall'Amministrazione, a pena di esclusione dalla gara.

I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12/03/04 n. 123 - Schema tipo 1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità di cui alle precedenti lettere a) o b), INTEGRATA A PENA DI ESCLUSIONE DALLE SEGUENTI CLAUSOLE:



- **"il fideiussore si impegna, su richiesta della Amministrazione, a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui, al momento della scadenza della garanzia, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione".**
- **"Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile".**

Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione dovrà riportare le seguenti clausole:

1. il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l'Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario;
2. la garanzia prestata avrà validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
3. il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escusione del debitore principale prevista dal 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall'Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
4. Il fideiussore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile.

La fideiussione dovrà inoltre riportare, a pena di esclusione, la seguente clausola:

IL FIDEIUSSORE SI IMPEGNA A RILASCIARE, A RICHIESTA DEL CONCORRENTE E QUALORA QUESTI RISULTI AGGIUDICATARIO, UNA FIDEIUSSIONE RELATIVA ALLA CAUZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Non saranno ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

Il deposito cauzionale rimarrà vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avverrà solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvederà immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.

Comporta l'esclusione automatica dalla procedura di gara:

- la mancata presentazione della documentazione comprovante la costituzione di un deposito cauzionale;
- la mancata presentazione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

Eventuali ulteriori difformità rispetto a quanto richiesto ai fini della presentazione del deposito cauzionale saranno regolarizzabili, ai sensi dell'art. 47 comma 4 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93. In tale caso, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto, a mezzo PEC o, al concorrente di presentare, nei termini e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la suddetta regolarizzazione.



7.3. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

All'interno del plico di cui al paragrafo 4, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dovrà essere presentata, **a pena di esclusione, LA RICEVUTA A COMPROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO** di Euro 140,00 (settanta e zero centesimi) a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - deliberazione 21 dicembre 2011 – secondo istruzioni contenute sul sito internet: <https://contributi.anticorruzione.it/AVCP-Riscossione/>

- preventivamente al versamento ed indipendentemente dalla modalità che la stessa utilizzerà, l'impresa in indirizzo **iscriversi on line** al “**Servizio di Riscossione**” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> (sono escluse dall'iscrizione le imprese che dal 1 maggio 2010 abbiano già provveduto all'iscrizione per pagamenti già effettuati a seguito di versamenti effettuati per la partecipazione a procedure avviate da pubbliche amministrazioni successivamente al 1^o maggio 2010);
 - **successivamente l'utente così** iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice **CIG 67183383E7** che identifica la procedura di gara. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

Effettuata con successo la procedura di cui sopra sarà consentito il pagamento dell'importo dovuto mediante le seguenti modalità:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio.

(A riprova dell'avvenuto pagamento, l'impresa otterrà via posta elettronica la ricevuta di pagamento. **Tale ricevuta deve essere allegata all'offerta.** La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”)

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'elenco è disponibile all'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> - funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te” - la voce “contributo AVCP”.

Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito, il versamento è unico ed effettuato dall'impresa individuata quale capogruppo. In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, il versamento dovuto è sempre unico ed effettuato da uno dei componenti del raggruppamento.

Qualora il documento presentato non dia prova certa dell'avvenuto pagamento, l'Amministrazione procederà a verificare l'avvenuto pagamento.

Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall'Autorità, la stazione appaltante, ai fini dell'ammissione del concorrente, richiederà al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all'Autorità la restituzione di quanto già versato.

La mancata presentazione della ricevuta del versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà l'esclusione automatica dalla gara.



7.4 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE.

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo **già costituito**, debbono produrre, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica tramite l'impresa capogruppo:

A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- che l'offerta (*se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale"*) determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (*se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010*) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B) PROCURA relativa al suddetto mandato e con la medesima forma. E' consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

L'Amministrazione ammette alla gara anche gli atti contenenti il conferimento di procura redatti nella forma di scrittura privata con autentica notarile, anzichè nella prescritta forma di atto pubblico ma, nel caso di aggiudicazione, richiederà al Raggruppamento temporaneo aggiudicatario, per il tramite dell'Impresa capogruppo, la produzione di un nuovo atto di procura redatto nella forma di atto pubblico.

Qualora l'atto costitutivo del raggruppamento non contenga clausole richieste dal presente paragrafo o contenga indicazioni difformi, il raggruppamento medesimo può essere **ammesso alla gara, a condizione che tutte le imprese componenti lo stesso abbiano reso la dichiarazione contenente l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee.**

In tal caso, successivamente all'eventuale aggiudicazione in capo al predetto raggruppamento, sarà richiesto al medesimo di provvedere a rettificare o sostituire l'atto costitutivo, pena la decadenza dall'aggiudicazione e le ulteriori conseguenze previste per l'ipotesi in cui non si addivenga alla stipula per fatto addebitabile all'aggiudicatario.

7.5 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà



presentare, all'interno del plico di cui al paragrafo 1, ma esternamente alla busta sigillata contenente l'offerta economica, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, accompagnata da copia fotostatica semplice di un documento di riconoscimento dello stesso, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

8. PROCEDURA DI GARA

Ai sensi dell'articolo 22 della L.P. 2/2016 non si procede in sede di gara alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici fatto salvo quanto previsto dal comma 9 dello stesso articolo 22.

Il Presidente della gara, nella prima seduta pubblica, indicata nel bando di gara, sulla base della documentazione contenuta nei plachi presentati, provvederà:

- ad aprire i plachi presentati entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola ed autenticandola, ed, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, siglando la documentazione richiesta ivi contenuta e verificandone la regolarità formale, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere, in apposito placo chiuso nella seduta di gara, le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla Commissione tecnica, appositamente nominata, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del presente bando di gara nonché dell'elaborato "PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE", previa verifica della regolarità formale della documentazione tecnica presentata dai concorrenti, alla valutazione delle offerte ritenute regolari e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l'operato della commissione tecnica, provvede:

- ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica;
- a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica;
- a verificare le offerte economiche (Liste delle categorie e forniture) in ciascun foglio, nonché dell'eventuale modello per la formulazione economica per l'acquisizione dell'immobile e differenziale di prezzo per l'esecuzione del contratto ed a contrassegnare la medesima documentazione;
- a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti e dunque dei prezzi complessivi offerti:
 - qualora siano state presentate offerte congiunte a formare la graduatoria sulla base del prezzo per l'esecuzione del contratto, che sarà dato dalla differenza tra l'importo offerto per l'esecuzione dei lavori e l'importo offerto per l'acquisizione dell'immobile, applicando la formula di seguito riportata:

$$P_c = P_1 - P_2$$

ove

Pc: differenziale di prezzo per l'esecuzione del contratto;

P1: prezzo offerto per l'esecuzione dei lavori;

P2: prezzo offerto per l'acquisizione dell'immobile.



Qualora siano state presentate offerte sia congiuntamente sia per la sola esecuzione dei lavori, la valutazione del bene e l'appalto dei lavori verranno aggiudicati alla migliore offerta congiunta previa valutazione della congruità.

- e) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- f) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la graduatoria delle offerte valide;
- g) a determinare la soglia per la valutazione dell'anomalia delle offerte e all'individuazione di quelle i cui punteggi sono pari o superiori alla predetta soglia, secondo le modalità previste dall'articolo 58.29, comma 2 della L.p. 26/93;
- h) qualora l'impresa prima in graduatoria abbia conseguito un punteggio superiore alla predetta soglia, a chiudere la seduta e a trasmettere le offerte e le eventuali giustificazioni dei concorrenti di cui alla lettera g) all'organo competente per la fase della valutazione dell'anomalia.

L'esito delle valutazioni dell'anomalia dell'offerta sarà comunicato alla struttura competente all'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente della gara, riapre la seduta pubblica, dichiara l'esclusione delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l'aggiudicazione in favore del concorrente la cui offerta abbia totalizzato il punteggio complessivo più alto e che sia stata ritenuta congrua, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si ricorda che il ribasso percentuale risultante dal documento "LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE" sarà fisso ed invariabile. Pertanto in caso di discordanza tra il ribasso risultante dal documento di sintesi e il ribasso percentuale calcolato automaticamente nel modulo "lista delle lavorazioni e forniture", preverrà quest'ultimo.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

9. DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 26 della L.p. 2/2016 e dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, in calce all'offerta economica. Ai sensi dell'art. 26 della L.p. 2/2016 e dell'art. 42 della L.P. 26/93, qualora l'Impresa intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, deve produrre apposita dichiarazione, **da allegare all'offerta economica** (allegata al presente bando) la precisa indicazione:

- delle lavorazioni che intende subappaltare o affidare in cottimo;
- delle categorie di lavori alle quali le predette opere appartengono;

Relativamente alle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente per l'esecuzione delle quali è richiesta l'abilitazione (appartenenti alla categoria OS 3 ed OS 30) qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata attestazione/qualificazione per eseguirle direttamente, dell'intento di subappaltare per intero tali opere, **a pena di esclusione**.



le lavorazioni appartenenti alle categorie interamente scorporabili fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza.

relativamente alle lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili e subappaltabili entro il 30%, qualora il concorrente non abbia attestato un'adeguata qualificazione per eseguirle interamente, dell'intento di subappaltare l'ammontare delle lavorazioni per le quali non risulta qualificato, **indicandole a pena di esclusione.**

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di seguito specificati:

- **Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente sono subappaltabili o concedibili in cottimo entro il limite massimo del 30% dell'importo dato dalla somma di quanto complessivamente offerto per le lavorazioni soggette a ribasso relativamente alla categoria prevalente e degli oneri della sicurezza fissati dall'Amministrazione per la medesima categoria.**
Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

La quota massima subappaltabile pari al 30% verrà quindi calcolata sull'importo offerto relativamente alla categoria prevalente, comprensivo dei relativi oneri della sicurezza, diminuito dell'importo offerto per le lavorazioni che richiedono speciale abilitazione al lordo dei relativi oneri della sicurezza.

Il rispetto della quota massima subappaltabile, determinata come sopra indicato, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

- Le lavorazioni appartenenti alle interamente scorporabili sono subappaltabili o concedibili in **cottimo** fino all'intero loro importo risultante dall'offerta, eventualmente incrementato dei relativi oneri per la sicurezza. (eventuale) Qualora il concorrente sia privo dei requisiti di qualificazione per la categoria OS 28 e per la categoria OS 13 è tenuto a dichiarare, a pena di esclusione, l'intento di subappaltare per intero le opere delle medesime categorie.

Il rispetto della quota minima e/o massima subappaltabile, come sopra determinata, verrà verificato in corso di esecuzione dei lavori.

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nella singola lavorazione, individuata con un'unica voce della lista delle categorie e forniture, la fornitura non può essere separata dalla posa in opera ai fini dell'affidamento in subappalto di quest'ultima, se tale possibilità non è espressamente prevista dal capitolato speciale.

La dichiarazione di subappalto deve recare la sottoscrizione del Legale rappresentante dell'Impresa o di suo procuratore. Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la dichiarazione dovrà essere unica e dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, mentre nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito l'unica dichiarazione potrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti. In alternativa, in caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ciascuna impresa potrà rendere distinta dichiarazione di subappalto, purché tutte le dichiarazioni abbiano medesimo contenuto.

Si ricorda che per le lavorazioni appartenenti alla categoria OS 30 il subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.



Qualora la dichiarazione di subappalto sia dovuta, la mancata sottoscrizione con le modalità sopra indicate, comporta l'esclusione dalla gara. Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino esattamente, qualora richieste, le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in cottimo e la categoria di appartenenza delle stesse. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

Si precisa fin d'ora che l'autorizzazione ai subappalti relativi ai settori rientranti nelle attività a rischio di infiltrazione mafiosa, così come elencati dal comma 53 dell'articolo 1 della L. 190/2012 come modificata dal decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modifiche con legge n. 114 del 2014, è rilasciato solo se le impresa subappaltatrici sono iscritte negli appositi elenchi (white lists), istituiti presso il Commissariato del Governo della Provincia di Trento, ai quali le suddette hanno l'obbligo di iscrizione.

Ai sensi dell'art. 26, comma 6 della L.p. 2/2016 e dell'art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93, l'Amministrazione provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottomista l'importo dovuto per le prestazioni da essi eseguite.

Si rinvia integralmente al contenuto dell'art. 26 della L.P. 2/2016.

9. bis MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

Si precisa che la valutazione dell'anomalia riguarda esclusivamente l'offerta formulata per l'esecuzione dei lavori e non si terrà conto del prezzo per l'acquisto dell'immobile da cedere in proprietà all'appaltatore.

Il responsabile dell'Amministrazione competente per la fase di esecuzione dei lavori, svolgerà le funzioni di responsabile del procedimento per la valutazione dell'anomalia delle offerte potrà promuovere la nomina di un'apposita commissione ai sensi dell'art. 58.29 comma 14 della L.P 26/93, per provvedere all'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti ed alla valutazione della congruità delle offerte, secondo le modalità di cui al presente paragrafo.

La determinazione della soglia di anomalia delle offerte, l'individuazione di quelle che superano la detta soglia, l'esame delle giustificazioni presentate dai concorrenti e la valutazione della congruità delle offerte saranno effettuati ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93 e, per quanto applicabile, della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse, pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 2 della L.p. 26/93: "Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

In particolare l'impresa dovrà - entro il termine indicato nella richiesta dell'Amministrazione e comunque non inferiore a 15 giorni – a fornire per iscritto le giustificazioni richieste.

Ai sensi dell'art. 58.29, comma 18 della L.p. 26/93, l'Amministrazione sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Qualora l'Amministrazione non ritenga le giustificazioni fornite sufficienti a escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste. L'Amministrazione esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle precisazioni fornite.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 - 38013 FONDO TN
0463831102 - 0463/830314 - E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa l'Amministrazione convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita l'Amministrazione può prescindere dalla sua audizione.

All'esito del procedimento di verifica l'Amministrazione dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 10 e 11, all'aggiudicazione in favore della migliore offerta non anomala.

10. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 6-bis del codice Appalti, attraverso il **sistema AVCPass**, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n.111 del 20.12.2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura **devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPass** accedendo ad apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato – avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché **acquisire il "PASSE" di cui all'art.2, c. 2.3. della delibera** citata, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.p. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa AUSILIARIA (concordato in continuità aziendale), nonché di un ulteriore concorrente individuato tramite sorteggio, alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 24 della L. p.2/2016 e del possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 3 del presente invito, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

Ai fini della predetta verifica, l'Amministrazione utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 23 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 23 della LP 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'amministrazione richiederà, a mezzo PEC, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Il ricorso al soccorso istruttorio non comporta alcuna sanzione.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.p. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità** Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza e alla **sospensione** per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione **non** procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E.P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.p. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

Per la valutazione dei motivi di esclusione si rinvia a quanto disposto dall'art. 24 della L.p. 2/2016 e dall'art. 57 della direttiva 2014/24/UE, riportati al paragrafo 7.1.

11. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta dell'Amministrazione, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consorili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi: **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ** resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi:

- la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

c) **DICHIARAZIONE** dalla quale risultino:

- l'elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 19 aprile 2000 n. 145 (il quale stabilisce che "l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta");

- l'indicazione del soggetto dell'Impresa aggiudicataria o della Società capogruppo autorizzato dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute dalla Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 3 del medesimo D.M. n. 145/2000;

d) **PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA** di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.P. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa) e **PROGRAMMA DEI LAVORI**, redatto in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento

e) (QUALORA AGGIUDICATARIO SIA UN RAGGRUPPAMENTO E NON ABBIA GIÀ PRESENTATO IL MANDATO IN SEDE DI GARA)

MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.4 del presente invito.

La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si



avvalga della facoltà di cui al successivo punto 13, è subordinata altresì agli adempimenti antimafia previsti dal D.Lgs 159/2011.

12. CAUZIONE DEFINITIVA E GARANZIE DA PRESTARE DA PARTE DELL'APPALTATORE.

L'Aggiudicataria dovrà trasmettere inoltre all'Amministrazione:

a) entro il termine stabilito nella nota di richiesta di cui al precedente paragrafo 13 e comunque almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso di consegna anticipata LA CAUZIONE DEFINITIVA di cui all'art. 31, comma 4 della L.P. 2/2016 all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli del ribasso d'appalto eccedenti il dieci per cento. In caso di ribasso superiore al venti per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

Alla garanzia fideiussoria di cui sopra si applicano le disposizioni di cui all'art. 23, comma 8 della L.p. 26/93. In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, l'eventuale riduzione opera secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 44 del 27.09.2000 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

La costituzione del deposito cauzionale potrà avvenire tramite deposito in contanti oppure libretto di deposito al portatore, oppure titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1/9/1993, n. 385 o del D. Lgs. 17/3/1995, n. 175. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fidejussoria le stesse dovranno essere costituite secondo le indicazioni dell'Amministrazione appaltante e in particolare rispettare le seguenti prescrizioni:

- obbligo di autentica notarile della sottoscrizione, con specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria;
- espressa indicazione delle seguenti clausole:
 1. l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni non potrà in nessun caso essere opposto al Comune di Fondo; imposte, spese ed altri oneri relativi e conseguenti alla garanzia non potranno essere posti a carico del Comune di Fondo;
 2. la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione approvati dai quali risultò la data di ultimazione dei lavori, oppure il certificato di ultimazione dei lavori rilasciato al soggetto stipulante dall'Amministrazione appaltante, nei quali casi l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi **sei mesi** dalla scadenza dei termini di cui all'art. 26, comma 1, della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell'Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile al debitore principale;
 3. il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quanto richiesto dall'Amministrazione appaltante a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni



- giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale;
4. il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Amministrazione appaltante è quello in cui ha sede la medesima;
 5. solo nel caso in cui nella fidejussione bancaria o nella polizza fidejussoria sia stabilito l'obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell'azione di regresso, così come previsto dall'art. 1953 del Codice civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: "la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Amministrazione appaltante".

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dall'Amministrazione appaltante. La presentazione della cauzione mediante utilizzo degli schemi che verranno inviati dall'Amministrazione successivamente all'aggiudicazione garantisce la correttezza e completezza della medesima.

Le fidejussioni bancarie e le polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere rettificate. Nel caso in cui l'Impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'Impresa stessa;

almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, la POLIZZA ASSICURATIVA di cui all'art. 23 bis della L.p. 26/93, in conformità a quanto indicato nel invito di gara, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

- La somma assicurata alla voce PARTITA 1 (OPERE E IMPIANTI PERMANENTI E TEMPORANEI) della sezione A deve essere dell'importo corrispondente all'importo di contratto;
- Il massimale riportato alla voce PARTITA 2 (OPERE ED IMPIANTI PREESISTENTI) della sezione A sarà pari ad Euro 1.000.000,00 () (un milione/00) massimo indennizzo
- Il massimale riportato alla voce PARTITA 3 (demolizione e sgombero) della sezione A sarà pari ad Euro 250.000,00 (euro ducentocinquantamila/00)
- Nella polizza dovrà essere espressamente compresa la copertura per i danni previsti all'art. 12, lettere j, l e m della sezione B dello schema tipo n. 2.3, per un massimale di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00).
- La copertura assicurativa della responsabilità civile verso i terzi durante l'esecuzione dei lavori deve comprendere:
 - A) danni a cose dovute da vibrazione importo Euro 500.000,00;
 - B) danni a cose dovute a rimozioni, franamento o cedimento del terreno, da basi di appoggio o di sostegni in genere importo Euro 500.000,00;
 - C) danni a scavi o condutture sotterranei importo Euro 500.00,00

Nell'ipotesi di riduzione dei massimali assicurati per pagamento di somme per risarcimento, è obbligatorio il reintegro all'importo originario.

- Il massimale per la Responsabilità Civile verso Terzi richiesto alla Sezione B dello schema tipo n. 2.3 è dell'importo non inferiore Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

La polizza danni e responsabilità civile dovrà essere conforme allo schema tipo n. 2.3 del D.M. 12.03.2004, n 123, Schema tipo n. 2.3 – scheda tecnica n. 2.3 dovrà riportare le integrazioni e i contenuti di cui all'articolo 26 del capitolato speciale di appalto.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 - 38013 FONDO TN
0463831102 - 0463/830314 - E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E.P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Si fa presente che non sarà accettato il sistema delle applicazioni, in quanto non ritenuto conforme alla disciplina recata dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Alle garanzie di cui al presente paragrafo di applicano le disposizioni dell'art.128 del D.P.R. n. 207/2010, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

L'appaltatore, altresì, è obbligato, ai sensi della L.P. 26/93 e del D.Lgs. 50/2016 stipulare una polizza di assicurazione il cui testo dovrà essere conforme, allo Schema Tipo di polizza 2.4, concernente "Copertura assicurativa indennitaria decennale e per la responsabilità civile decennale" approvato con decreto del Ministro delle attività produttive 12 marzo 2004 n.123.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna, il compromesso per la stipulazione della Polizza indennitaria decennale con allegata la bozza di Scheda Tecnica 2.4 allegata al citato decreto ministeriale. In sede di collaudo deve essere presentata la polizza decennale conformemente alla bozza approvata; in sua assenza non è possibile liquidare la rata di saldo.

13. ULTERIORI INFORMAZIONI

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE.

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente e caricata a sistema con le modalità di cui al paragrafo 2.2, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

IMPRESE CHE HANNO DEPOSITATO IL RICORSO PER L'AMMISSIONE AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'articolo 186-bis R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa che abbia depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale **può partecipare** alla procedura a condizione che dichiari - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3, debitamente compilata - di aver depositato il suddetto ricorso e di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla presente procedura.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Stazione Appaltante e a produrre tutti i documenti previsti dal successivo paragrafo 4.2. L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'affidamento.

IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 - 38013 FONDO TN
tel: 0463831102 - 0463/830314 - E-mail: segregario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

pubblici a condizione che presenti in gara - unitamente alla dichiarazione di cui al precedente paragrafo 3, debitamente compilata - la seguente documentazione:

- a) La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- b) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico indicato quale impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:
 - circa i motivi di esclusione di cui all'art. 24 della l.p. n. 2 del 2016 e attestante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - attestante l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'avvalimento è ammesso esclusivamente per l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e agli effetti dell'art. 186 bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267.

Ai sensi dell'art. 23 della L.p. 2/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dalle lettere a) e b) del presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.



Si procederà ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che la documentazione di cui alle precedenti lettere a) e b) sia stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Si riporta di seguito l'art. 186-bis commi 3, 4 e 5 del R.D. 267/1942:

3. "Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
4. L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
 - a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
5. Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

• ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1 LETT. B) C) DELLA L.P. 26/1993.

In caso di consorzi di cui all'art. 36 comma 1, lett. b) e c) della L.P. 26/93 e ss.mm., le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", la dichiarazione di cui al paragrafo 3, limitatamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 24 l.p. n. 2/2016

Ai sensi dell'art. 23 della L.p. 2/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il sistema SAP SRM, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione, ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte delle imprese consorziate per conto delle quali il soggetto partecipa;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera



documentazione presentata dal concorrente.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 40 bis, comma 3 della L.p. 26/93, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Stipulazione del contratto d'appalto Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dall'art. 180 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg e con spese a carico dell'affidatario. La stipulazione del contratto, ovvero la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, è subordinata altresì agli adempimenti previsti dalla normativa antimafia vigente (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo.

Stipulazione del contratto d'appalto: qualora l'impresa aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto di appalto conseguente alla aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'impresa stessa dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure il Commissariato del Governo comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della normativa antimafia, l'Amministrazione procederà ad incamerare il deposito cauzionale presentato dalla medesima impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario - articolo 41 della L.P.26/93- fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.

Che al pagamento di tutti gli importi dovuti dal Comune all'impresa aggiudicataria trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 recante "Piano straordinario contro le mafie" in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le prescrizioni della Determinazione n. 10 di data 22 dicembre 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di anche prescrizioni da ultimo indicate all' e nel rispetto di quanto fissato dalla stessa normativa, l'impresa è obbligata a comunicare al Comune di Fondo entro 7 gg. dalla sottoscrizione del contratto di appalto dell'istituto di credito presso il quale è stato aperto il conto dedicato che dovrà riportare specificamente la seguente causale: **REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO". CUP D67B16000040007. CODICE CIG 67183383E7.**

Prescrizioni in merito al subappalto o affidamento in cottimo: l'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni previste dall'art. 26 della L.p. 2/2016

L'Amministrazione appaltante fa obbligo all'Impresa aggiudicataria, autorizzata all'affidamento di parte dei **lavori in subappalto o in cottimo** a seguito di presentazione della dichiarazione di subappalto.

Ai sensi del comma 3 del articolo 26 della L.P. 2/2016 prima della stipula del contratto di appalto o di concessione l'affidatario deve indicare all'amministrazione aggiudicatrice l'elenco di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché, se questi sono noti al momento della richiesta nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti in questi lavori o servizi e



sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia).

Nei confronti del subappaltatore l'amministrazione verifica la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo dell'articolo 24 della L.P. 2/2016.

Ai sensi dell'art. 36, comma 7 della L. P. 26/1993, **non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione**. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con **l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto**, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente bando potranno essere rese cumulativamente ed accompagnate da unica copia di documento di identità del sottoscrittore.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, ai fini della procedura di affidamento si applica l'art. 58.8 della L.P. 26/93.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 39 del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

15. TRATTAMENTO DEI DATI (DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che il Comune di Fondo intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara per l'affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Fondo;
5. il responsabile del trattamento è Segretario comunale;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.



Comune di Fondo
Sede: P.zza San Giovanni 9 38013 FONDO TN
0463831102 0463/830314 E-mail: segretario@fondo.tn.it
pec: comune@pec.comune.fondo.tn.it C.F. E P.IVA 00266900224

Bando di gara
LAVORI DI REALIZZAZIONE CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO E CENTRO DISTRETTUALE COMUNE DI FONDO

Con le dichiarazioni di cui al paragrafo 7.1 del presente bando, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti **le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate esclusivamente in offerta tecnica in maniera dettagliata**, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà l'accesso nei soli casi consentiti dalla normativa.

In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione, ai sensi della L.P. n. 23/1992 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. n. 17-97/Leg. dd. 5 luglio 2007, consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso all'offerta tecnica, all'offerta economica, mediante presa visione o mediante estrazione di copia, previo pagamento delle relative spese di riproduzione.

In ogni caso, l'accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Segretario Comunale

– dott. Luca Santini –



- Modello partecipazione di gara – operatore economico – ;
- informativa trattamento dati D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- Modello dichiarazione economica – subappalto –;
- fac simile dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria;
- Offerta economica per l'acquisizione dell'immobile e differenziale di prezzo;
- Parametri e criteri di valutazione delle offerte;
- La lista delle categoria e forniture - in formato excel caricabile dal sito internet riportate nel bando.